

TI_GERICHTE 15.1997.188 vom 11. März 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-03-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.1997.188

FR: TI_GERICHTE 15.1997.188 du 11 mars 1999

IT: TI_GERICHTE 15.1997.188 del 11 marzo 1999

Erwägungen

E. 2

Nel caso concreto la quota pignorabile di fr. 1'176.-- è stata erroneamente calcolata dall'UEF di Locarno sulla base di un stipendio mensile dell'escusso di fr. 4'383.--. Il pignoramento dello stipendio è stato notificato al datore di lavoro (Comune di _____) con atto 2 ottobre 1997. La trattenuta di fr. 450.-- dallo stipendio operata dal Comune di _____ per tutta la durata del pignoramento, ha di fatto modificato le basi di calcolo della quota pignorabile, riducendo il reddito dell'escusso a fr. 3'933.--. Siffatta trattenuta ha gli stessi effetti di una dichiarazione di (parziale) compensazione espressa dal terzo debitore al momento dell'esecuzione del pignoramento dello stipendio. Occorre quindi procedere a un nuovo calcolo della quota pignorabile sulla base dell'ammontare dello stipendio eccedente la compensazione pari a fr. 3'933.--.

E. 3

Nel calcolo del minimo vitale è stato considerato l'importo mensile di fr. 602.-- per premi della cassa malati. Orbene, considerato che quale assicurazione malattia può essere riconosciuta unicamente l'assicurazione obbligatoria secondo la LaMal, nel calcolo del minimo vitale viene riconosciuto unicamente l'importo di fr. 250.--, corrispondente al premio base mensile per una persona rientrante nella fascia d'età del ricorrente.

E. 4

Nella determinazione del minimo vitale l'UEF di Locarno ha considerato un importo di fr. 110.-- a titolo di spese diverse senza giustificare la natura. Non essendo tale importo riconducibile ad alcuna voce di spesa prevista dalla Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera e non essendo possibili deduzioni forfettarie, tale importo va depennato dal calcolo del minimo di esistenza

E. 5

Il ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza vengano considerati i seguenti importi che egli verserebbe mensilmente: - Imposte cantonali fr. 426.--
- debito bancario fr. 280.-- - assicurazione RC e vita fr. 30.-- Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un'espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all'esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l'esercizio dell'attività lucrativa dell'escusso (DTF 112 III 18). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l'intento del legislatore di lasciare all'escusso e alla sua famiglia quanto è

assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari. E' di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dal ricorrente per il pagamento delle imposte cantonali , del debito bancario e dei premi assicurativi non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a tali creditori. Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui è chiesta la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori.

E. 6

Il calcolo dell'eccedenza mensile pignorabile si presenta quindi come segue:

Introiti		fr. 3'933.--	Minimo di esistenza	Minimo	
base	fr. 1'025.--	Locazione	fr. 1'190.--		
Vestiti		fr. 280.--	Cassa malati	fr. 250.--	Totale
deduzioni	fr. 2'745.--	Eccedenza mensile pignorabile		fr. 1'188.--	

Per il divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 22 LPR la trattenuta mensile a carico dell'escusso resta fissata in fr. 1'176.-- così come stabilito dall'UEF di Locarno.

E. 7

Ne consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 93 e 116 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 24 ottobre 1997 di _____, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.